



## IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Signor Presidente,

desidero informarla che, in data 10 giugno 2010, le Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati hanno approvato un documento - che Le trasmetto in allegato - sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) - Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (*Small Business Act*) (COM(2009)126 definitivo).

Con i migliori saluti



---

José Manuel BARROSO  
Presidente della Commissione europea  
Rue de la loi 200 B  
1049 - BRUXELLES

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

COMMISSIONI RIUNITE II (GIUSTIZIA) E X  
(ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

---

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:  
PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA  
ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI  
COMMERCIALI (RIFUSIONE) - ATTUAZIONE DEL QUADRO FONDAMENTALE PER LA  
PICCOLA IMPRESA (SMALL BUSINESS ACT)  
(COM(2009)126 DEF.)

---

*Approvato il 10 giugno 2010*

---

**Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) - Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act)  
COM(2009)126 def.**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite II Giustizia e X Attività produttive.

esaminata ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali COM(2009)126 def..

acquisito il parere espresso, in data 21 luglio 2009 dalla XIV Commissione, (Politiche dell'Unione europea) di cui si condividono le valutazioni.

considerato che

l'iniziativa della Commissione riveste la massima importanza per il sistema delle imprese, specie di piccola e media dimensione, in quanto intende finalmente affrontare in termini esaustivi l'annoso problema dei ritardi con i quali i debitori provvedono al pagamento di quanto dovuto per la fornitura di beni e servizi;

il problema assume dimensioni macroscopiche per quanto concerne i ritardi con i quali le pubbliche amministrazioni saldano i debiti contratti con i propri fornitori;

il consolidamento della prassi per cui le amministrazioni pubbliche effettuano con notevole ritardo i pagamenti dovuti, approfittando della loro posizione di forza nei confronti delle controparti, le quali molto spesso subiscono senza reagire i ritardi nel timore di perdere la qualità di fornitori, induce le stesse imprese creditrici a differire i pagamenti cui a loro volta sono tenute nei confronti dei propri fornitori, amplificando in tal modo le difficoltà per l'insieme del sistema produttivo;

ne consegue una generale carenza di liquidità da parte delle imprese le quali si vedono costrette ad indebitarsi, aggravando la propria esposizione finanziaria, a scapito delle prospettive di investimento con ripercussioni negative sulla loro competitività;

le conseguenze dei ritardi risultano particolarmente gravi in periodi di recessione o comunque di crisi economica, come quella in corso, per cui cresce il numero delle imprese esposte al rischio di fallimento;

la questione dei ritardi di pagamento riveste le caratteristiche di vera e propria emergenza nel caso dell'Italia che si contraddistingue, nell'ambito dell'UE, per la durata particolarmente elevata dei ritardi di pagamento da parte della P.A., soprattutto nel settore della sanità;

l'accumularsi progressivo di debiti delle amministrazioni pubbliche del nostro Paese nei confronti dei propri fornitori risulta inaccettabile anche in considerazione del fatto che le stesse imprese vengono, contestualmente, sollecitate all'adempimento delle proprie obbligazioni tributarie senza potersi avvalere della facoltà di compensare posizioni creditorie e debitorie;

l'intervento comunitario, che prospetta una disciplina più stringente a livello europeo, anche per quanto concerne il regime sanzionatorio da applicare, soprattutto quando i ritardi siano attribuibili alla responsabilità delle amministrazioni pubbliche, appare pienamente condivisibile anche in considerazione degli effetti distorsivi che i ritardi possono provocare tra imprese nazionali e di altri Paesi, a scapito della concorrenza;

il problema non può, quindi, trovare soluzioni soddisfacenti nella generalità degli Stati membri in assenza di una specifica, puntuale disciplina europea;

la previsione di termini molto ridotti entro cui si deve provvedere al pagamento e l'entità delle sanzioni previste offrono sicuramente, sul piano normativo, le condizioni utili per segnare una netta inversione di tendenza.

esprimono una valutazione positiva

invitando il Governo, in relazione alla posizione da assumere per la definizione delle proposte legislative e per le deliberazioni delle competenti istituzioni comunitarie, a tener conto delle seguenti osservazioni:

- a) la proposta di direttiva offre l'occasione di risolvere in termini sistematici il problema dei ritardi di pagamento per cui, pur meritevoli di apprezzamento i tentativi sino ad ora posti in essere per affrontare e rimediare al problema, occorre collaborare per pervenire ad una sua rapida approvazione in modo da consentire la tempestiva liquidazione dei debiti fino ad ora accumulati ed evitare che in futuro si ripropongano le stesse situazioni;
- b) i ritardi nei pagamenti da parte delle PA italiane hanno assunto dimensioni non più tollerabili per cui è necessario, da parte del Governo, il massimo impegno per assicurare, in sede di attuazione della direttiva, l'adozione di tutte le iniziative idonee a ricondurre la situazione ad una condizione fisiologica, o comunque almeno paragonabile a quella che si riscontra in altri Paesi dell'UE, pur nel rispetto delle compatibilità finanziarie;
- c) si dovranno in ogni caso evitare situazioni inique quali si determinerebbero qualora si distinguessero i crediti già pendenti da quelli di nuova formazione, onde evitare disallineamenti di trattamento suscettibili di determinare effetti distorsivi sul mercato;
- d) con riferimento alla disciplina relativa all'entità dei risarcimenti da corrispondere ai creditori per i costi interni ed amministrativi generati dal ritardo di pagamento, occorre evitare il rischio di generare sperequazioni, in particolare quando gli importi dovuti siano di entità pari o di poco superiori ai 10.000 euro rispetto a quanto dovuto per importi immediatamente inferiori alla misura indicata;
- e) occorre inoltre valutare se risulti proporzionata l'entità del risarcimento del 5 per cento prevista dalla direttiva nei confronti dei ritardi di pagamento delle amministrazioni pubbliche, stabilita in misura fissa a prescindere dalla durata del ritardo di pagamento;
- f) al fine di rendere efficaci ed applicabili le disposizioni introdotte dalla direttiva, è necessario il massimo impegno da parte del Governo per porre a livello comunitario la questione della revisione delle norme del patto di stabilità che andrebbero modificate nel senso di prevedere una loro maggiore flessibilità nelle modalità applicative.

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA  
**Resoconto della XIV Commissione permanente**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

21 luglio 2009

**Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) - Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (*Small Business Act*). - COM(2009)126 def.**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, esaminata ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali COM(2009)126 def.;

rilevato che:

la proposta di direttiva costituisce il primo importante provvedimento attuativo del c.d. *Small Business Act* e si propone di risolvere un problema che affligge il sistema delle imprese e che assume dimensioni particolarmente gravi nel caso dell'Italia. Si tratta, appunto, dei ritardi che si registrano nel pagamento delle forniture di beni e servizi, specie da parte delle pubbliche amministrazioni;

i ritardi arrecano enormi difficoltà alle imprese creditrici, specie di piccole e medie dimensioni, che vengono private della liquidità necessaria per proseguire le loro attività e realizzare nuovi investimenti, pregiudicandone le prospettive di crescita e, in alcuni casi, anche la stessa possibilità di sopravvivenza. I ritardi impongono, in particolare, alle imprese di indebitarsi con il sistema creditizio per acquisire le risorse di cui hanno bisogno, in tal modo peggiorandone le condizioni di precarietà finanziaria;

il problema ha assunto dimensioni decisamente allarmanti nell'attuale fase congiunturale contrassegnata dalla grave crisi economica e dalla forte contrazione della domanda e, conseguentemente, degli ordinativi;

le iniziative assunte dal Governo con le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2009, in corso di conversione, appaiono coerenti con gli obiettivi che si prefigge di conseguire la proposta di direttiva e pongono le premesse per una soluzione «a regime», di carattere strutturale del problema, che richiederà l'adozione di ulteriori misure, in particolare con riferimento alla previsione per cui sarà stabilito in 30 giorni il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni saranno comunque tenute a pagare le fatture; considerata l'esigenza che il presente parere, unitamente al documento finale approvato dalla

Commissione, sia trasmesso alla Commissione europea e al Parlamento europeo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) la proposta di direttiva appare pienamente coerente con il principio di sussidiarietà, posto che i ritardi di pagamento determinano un impatto negativo sugli scambi intracomunitari in quanto molto spesso le amministrazioni pubbliche tendono ad essere meno sensibili al rischio di una perdita di reputazione quando il creditore è un fornitore straniero. L'adozione di una disciplina uniforme a livello europeo, che rafforzi le previsioni della direttiva 2000/35, è motivata anche con riferimento all'obiettivo di contrastare forme di protezione sleale degli operatori economici nazionali a svantaggio di imprese di altri Stati membri;

b) circa la graduazione della misura degli importi da corrispondere ai creditori a titolo di risarcimento per i costi interni e amministrativi provocati dai ritardati pagamenti, per i quali si prevedono tre scaglioni, si valuti con la massima attenzione il rischio di determinare condizioni sperequate, in particolare quando si tratti di importi pari o di poco superiori a 10 mila euro rispetto a quanto dovuto per importi immediatamente inferiori alla misura indicata;

c) si assumano tutte le iniziative, sia di natura legislativa che di carattere amministrativo, idonee a garantire l'integrale applicazione della proposta di direttiva, anche per quanto concerne l'indicazione in 30 giorni del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono provvedere ai pagamenti.